

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento 2 agosto 2018, n. 20

Nuovo regolamento per la determinazione dei criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e delle procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo di cui alla Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15

LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale", disciplina i criteri e le modalità di partecipazione, assegnazione ed erogazione dei contributi, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione, anche in attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 dello Statuto e dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", al fine di assicurare equità e trasparenza all'azione amministrativa, nonché il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

- a. "contributo": l'erogazione in denaro, a fondo perduto, volta alla parziale copertura delle spese ammissibili delle attività in misura non superiore all'80% delle stesse e comunque nella misura massima di trentamila euro, e di cinquantamila euro per i "centri di produzione" indicati dall'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e fino al pareggio di bilancio del progetto;
- b. "progetto": insieme della attività che rispettano i requisiti specifici di ammissibilità previsti dal comma 2 dell'articolo 3, e dall' Allegato A.

- c. “soggetto beneficiario”: enti locali, nonché altri enti pubblici e soggetti giuridici privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo ed in possesso dei requisiti soggettivi indicati all’articolo 6 .

Art. 3

(Ambito di realizzazione delle iniziative e attività ammissibili)

1. La Regione, al fine di garantire un’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale di spettacolo dal vivo nell’ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi:

- a) le attività di produzione comprendenti:
 - I. produzione di spettacolo dal vivo in tutte le sue forme;
 - II. progetti dei centri di produzione;
- b) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo comprendenti:
 - I. attività di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare;
 - II. attività circensi e degli artisti di strada;
- c) il sostegno allo spettacolo dal vivo mediante:
 - I. sviluppo di circuiti regionali, attraverso reti tra enti locali, inclusa Roma Capitale, per la diffusione sul territorio regionale dell’offerta di spettacolo dal vivo;
 - II. realizzazione di ensemble musicali ed orchestre, in particolare giovanili, in qualsiasi forma giuridica costituite;
- d) le attività che favoriscono la formazione, l’educazione e la partecipazione del pubblico mediante:
 - I. progetti svolti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con gli enti e le associazioni, purché anch’essi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
 - II. progetti di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica;
 - III. progetti per lo sviluppo del teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all’infanzia.

2. Per gli interventi di cui al presente regolamento, ai fini del rispetto dei requisiti specifici di ammissibilità previsti nell’Allegato A e della riconoscibilità delle spese sostenute, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l’acquisto di titolo di ingresso. Alla necessità di acquisto di titolo di ingresso fanno eccezione, solo se in possesso di idonea documentazione e/o di dichiarazione resa da pubblica autorità: a) le attività del teatro di figura e degli artisti di strada; b) le manifestazioni svolte nei luoghi di culto; c) progetti di cui al punto I della lett. d) del comma 1; d) manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; e) concerti d’organo; f) rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da altri enti pubblici e/o privati, retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE.

3. Sono espressamente esclusi i progetti che realizzano iniziative di spettacolo dal vivo all’interno di sagre, fiere, mostre e manifestazioni di carattere politico, partitico, sindacale, religioso, o di carattere tradizionale e folklorico così come definite negli articoli 9 e 11 della l.r. 15/2014.

Art. 4
(Le risorse)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono finanziati con il Fondo Unico per lo Spettacolo dal Vivo di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2014.
2. Al riparto del suddetto Fondo si provvede con il programma operativo annuale previsto dall'articolo 14 della l.r. 15/2014, nel rispetto delle disposizioni del documento d'indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali.

Art. 5
(Caratteristiche del contributo)

1. Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio, il contributo regionale non può essere superiore alla differenza fra il totale delle spese ammissibili ed il totale delle entrate al netto del contributo regionale, relative alla realizzazione delle attività previste nel progetto.
2. Il contributo è destinato a sostenere i progetti ammessi entro i limiti indicati all'articolo 2 e quindi nel rispetto di tutti i seguenti massimali: a) 80% delle spese ammissibili; b) euro 30.000,00, o euro 50.000,00 per i "centri di produzione"; c) pareggio di bilancio come definito al comma 1.
3. La Regione finanzia gli interventi realizzati a partire dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è presentata la domanda di contributo.
4. Non è ammissibile, pena la decadenza dal contributo di cui al presente regolamento, percepire ulteriori contributi e/o finanziamenti a qualsiasi titolo erogati dalla Regione Lazio per la realizzazione delle attività del progetto proposto.

Art. 6
(Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento gli enti locali, nonché altri enti pubblici e soggetti giuridici privati purché operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno 2 anni ed in possesso, al momento della presentazione e fino all'erogazione del saldo del contributo, degli ulteriori requisiti soggettivi previsti nell'articolo 7 e nelle definizioni contenute nell'Allegato A.
2. Nel caso di progetti presentati in forma aggregata, fermo restando l'operatività nel settore dello spettacolo dal vivo e gli ulteriori requisiti generali e speciali indicati al comma 1, necessari per tutti i soggetti aggregati, il requisito minimo biennale di esperienza nel settore deve essere posseduto almeno dal soggetto capofila.
3. Non possono presentare domanda di contributo: a) le fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all'articolo 7 della l.r. 15/2014; b) le bande musicali e i gruppi corali, coreutici e teatrali a carattere amatoriale iscritti all'Albo di cui all'articolo 8 della l.r. 15/2014.
4. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo comporterà la non ammissibilità alla fase di valutazione della proposta progettuale o comunque la non ammissione a contributo. La perdita del requisito intervenuta successivamente alla concessione ma prima del saldo del contributo, salvo per il requisito di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a), comporterà la decadenza dal

contributo concesso, con conseguente recupero dell'acconto eventualmente già erogato.

Art. 7
(Requisiti soggettivi generali)

1. I soggetti giuridici privati devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata.
2. I medesimi soggetti devono inoltre:
 - a. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali stati;
 - b. non essere stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, frode, riciclaggio. L'esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata;
 - c. ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", non aver concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi professionali a ex dipendenti della Regione Lazio che, nel triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione, hanno esercitato nei confronti del richiedente poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione stessa;
 - d. non aver commesso irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali risultanti dal DURC;
 - e. non essere destinatari di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle norme vigenti.

Art. 8
(Modalità di ammissione al contributo)

1. L'ammissione al contributo avviene sulla base di una procedura che si articola in 3 fasi:
 - presentazione della domanda;
 - istruttoria di ammissibilità;
 - valutazione della domanda.

Art. 9
(Presentazione della domanda)

1. Le domande per l'ammissione al contributo devono essere presentate nei termini di cui all'articolo 15, comma 3, della l.r. 15/2014 e valgono per l'esercizio finanziario successivo. La domanda, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante, o del soggetto con ruolo di capofila nel caso di raggruppamenti, e presentata per via telematica, su apposita piattaforma informatica, secondo la procedura che la direzione competente renderà nota con specifici avvisi sul sito www.regione.lazio.it, sezione cultura, in cui sono indicate anche le modalità di supporto alla presentazione.
2. E' ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun soggetto, in forma singola o associata. Nel caso di presentazione di più domande in forma singola, ovvero di più domande in forma associata, verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata. In caso di pluralità di domande in forma singola e associata verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in forma associata.
3. La Regione Lazio non assume alcuna responsabilità per impossibilità o ritardi di presentazione delle domande dipendenti da problemi tecnici o comunque dipendenti da caso fortuito o forza maggiore.

Art. 10
(Istruttoria di ammissibilità)

1. La direzione regionale competente in materia di cultura procede all'istruttoria formale-amministrativa delle domande pervenute, anche avvalendosi di proprie società strumentali, entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Le domande pervenute sono sottoposte all'istruttoria formale-amministrativa di ammissibilità volta a verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e progettuali di partecipazione, delle modalità e dei termini di presentazione e la completezza della documentazione richiesta.
3. Salvo quanto indicato al successivo comma 4, la carenza di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, ad esclusione di quelli incidenti sulla descrizione tecnica ed economica del progetto, può essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio. In tal caso, la direzione di cui al comma 1 provvede a trasmettere, tramite PEC, apposita richiesta di regolarizzazione assegnando al soggetto proponente un termine non superiore a 10 giorni per provvedere. In caso di mancata o incompleta regolarizzazione entro il termine assegnato la domanda è dichiarata non ammissibile alla fase di valutazione. La richiesta di regolarizzazione interrompe i termini di cui al comma 1, che ricominciano a decorrere dalla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione stessa.
4. Non possono essere regolarizzate attraverso soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del progetto e del soggetto responsabile dello stesso.
5. Con determinazione del direttore competente in materia di cultura sono approvati gli elenchi delle domande non ammissibili a valutazione per mancato superamento dell'istruttoria formale. La determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale con valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.

Art. 11

(Valutazione della domanda e riparto delle risorse)

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta Regionale, predispone il programma operativo annuale degli interventi di cui all'articolo 14 della l.r. n. 15/2014, che invia alla commissione consiliare competente per il parere ivi previsto.
2. Le risorse di cui all'articolo 4 sono ripartite, nel citato programma operativo, tra le tipologie di interventi per i quali risultano presentate domande ammissibili a valutazione, con indicazione delle modalità di riutilizzo nel caso di interventi privi di domande ammesse a contributo.
3. Entro 5 giorni dall'invio del programma operativo alla commissione consiliare competente, il direttore della direzione regionale competente convoca le commissioni di valutazione, costituite a norma dell'articolo 15, comma 4, della l.r. 15/2014. La convocazione delle riunioni può avvenire anche tramite posta elettronica.
4. La partecipazione dei componenti ai lavori delle commissioni di valutazione può avvenire anche con gli strumenti della teleconferenza o della videoconferenza.

Art. 12

(Modalità di valutazione della proposta progettuale)

1. Le commissioni di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 15/2014 procedono alla valutazione dei progetti relativi alle domande ritenute ammissibili attribuendo agli stessi un punteggio fino ad un massimo di 100 punti articolati secondo le tabelle di cui all'Allegato A.
2. Sono ammissibili a contributo soltanto le proposte che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 ed un punteggio specifico, con riferimento al criterio della qualità artistica, pari o superiore a 30/55.

Art. 13

(Assegnazione dei contributi)

1. Le commissioni di valutazione, all'esito dei lavori svolti, predispongono le graduatorie delle domande valutate, con l'indicazione dei punteggi assegnati e del contributo richiesto.
2. Con determinazione del direttore regionale competente in materia di cultura sono approvate, per ogni tipologia di intervento, le graduatorie dei progetti valutati, i punteggi assegnati e i contributi concessi.
3. L'atto di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale, sul sito istituzionale della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it, sezione cultura. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.
4. Le richieste di contributo sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.
5. In sede di predisposizione delle graduatorie di cui al comma 2 l'ultimo dei progetti ammessi è finanziato a concorrenza delle risorse disponibili, se le stesse sono pari all'importo del contributo richiesto.

6. In caso di economie di spesa, o comunque di maggiori risorse, le graduatorie dei beneficiari sono utilizzate a scorrimento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 14
(Comunicazione e formalizzazione)

1. La comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione del contributo avviene sia con la pubblicazione di cui all'articolo 13 sia a mezzo posta elettronica certificata.
2. La direzione regionale competente, a mezzo posta elettronica certificata, comunica al beneficiario l'assegnazione del contributo e la data in cui deve presentarsi per la sottoscrizione della relativa accettazione. Nella stessa comunicazione è resa nota altresì la procedura per la presentazione delle variazioni progettuali di cui all'articolo 15.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, la mancata accettazione del contributo entro 30 giorni dalla convocazione da parte degli Uffici competenti senza formale comunicazione di motivato impedimento è considerata quale rinuncia al contributo.

Art. 15
(Variazioni)

1. I beneficiari del contributo realizzano le attività conformemente a quanto previsto nel progetto ammesso a contributo.
2. Sono ammissibili le variazioni progettuali, solo se autorizzate dalla Regione Lazio, che non alterano le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, congruità e finanziabilità del progetto medesimo, non ne modificano complessivamente la qualità artistica o indicizzata, gli obiettivi originari o l'impianto complessivo, ovvero che non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
3. L'istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzia e motivi gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, o del capofila nel caso di raggruppamenti, deve essere inviata alla direzione regionale competente, a mezzo PEC, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo.
4. La direzione competente invia l'elenco dei progetti per i quali è richiesta la variazione alla commissione di valutazione che accoglie o rigetta la richiesta.
5. Non sono ammissibili variazioni del costo complessivo del progetto.
6. La direzione competente provvede a comunicare l'esito della valutazione delle variazioni progettuali al soggetto beneficiario richiedente che dovrà procedere all'accettazione del contributo nei termini di cui all'articolo 14.
7. In caso di rigetto della richiesta di variazione, il soggetto beneficiario deve accettare il contributo impegnandosi a realizzare il progetto originario, pena la decadenza dal contributo stesso.

Art. 16
(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo può avvenire in due rate, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) una eventuale anticipazione, da richiedersi in sede di accettazione del contributo nella misura massima del 60% dell'importo concesso. Ove l'anticipazione sia richiesta da soggetti che non abbiano ricevuto, nell'ultimo triennio, contributi concessi ai sensi della l.r. 15/2014, ovvero nei confronti dei quali siano stati adottati provvedimenti di revoca o decadenza dagli stessi contributi, la stessa è concessa solo dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione, rilasciata da soggetti autorizzati e con le caratteristiche indicate nel manuale di rendicontazione indicato al comma 2 dell'articolo 17;
- b) una erogazione a saldo, da richiedersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di conclusione del progetto, e comunque entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo alla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso, dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 17
(Rendicontazione e condizioni di ammissibilità delle spese)

1. L'erogazione di ciascuna rata di contributo avviene dietro presentazione del relativo modulo di richiesta predisposto dalla direzione competente.
2. Con provvedimento del direttore della direzione regionale competente, ogni anno, è approvato il manuale di rendicontazione.
3. Il suddetto manuale è pubblicato sul sito www.regione.lazio.it, sezione cultura, al momento dell'apertura della piattaforma informatica per la presentazione della domanda e resta disponibile e liberamente consultabile per tutta la procedura.
4. Sono ammissibili, ai fini della liquidazione del contributo, per ogni tipologia di intervento, le categorie di spese indicate nel modello di bilancio preventivo fornito dalla Regione ai fini della richiesta del contributo, direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, sostenute e pagate dal beneficiario del contributo, documentabili e tracciabili, riferibili all'arco temporale di attuazione del progetto e considerate al lordo di imposte e altri oneri ove non recuperabili dal beneficiario, rispondenti agli ulteriori requisiti eventualmente previsti nel citato manuale di rendicontazione.
5. Fermo restando l'effettiva attuazione del progetto ammesso a contributo, con le eventuali variazioni di cui all'articolo 15, qualora il costo complessivo dell'iniziativa risulti inferiore a quello preventivato, in misura comunque non superiore al 20%, non è operata alcuna riduzione del contributo concesso, fatto salvo il rispetto dei massimali indicati all'articolo 5, comma 2.
6. In caso diverso, il contributo viene ridotto proporzionalmente, salvo l'ipotesi di diminuzione delle uscite superiore al 50% rispetto a quanto previsto nel bilancio preventivo, per la quale la direzione competente provvede alla revoca integrale del contributo.
7. Qualsiasi eventuale variazione progettuale non autorizzata, emersa in fase di rendicontazione e non riguardante esclusivamente il costo complessivo dell'iniziativa ma elementi di qualità artistica o indicizzata, come definiti nell'Allegato A,

comporterà, secondo le disposizioni di dettaglio contenute nel citato manuale di rendicontazione, la non riconoscibilità delle spese relative agli eventi variati, oppure, nei casi più rilevanti, la decadenza integrale del contributo stesso.

Art. 18
(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi ricevuti a norma delle presenti disposizioni, esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi.
2. In ogni caso, la Regione non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati concessi i contributi, per nessuna tipologia di sinistro e/o rivendicazione di terzi. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rendere conoscibile mediante appropriata comunicazione l'assenza di qualsiasi responsabilità da parte della Regione.
3. I beneficiari sono obbligati, negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare il contributo regionale, ai sensi dell'articolo 20 della Legge regionale n. 16/1996, pena l'applicazione di sanzioni fino alla revoca integrale del contributo.

Art. 19
(Controlli e decadenza)

1. La direzione regionale competente cura il monitoraggio ed il controllo sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali.
2. La Regione si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data dell'erogazione del contributo.
4. Il contributo concesso sarà soggetto a revoca da parte della direzione regionale competente nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, dall'atto di accettazione del contributo e dal manuale di rendicontazione.
5. Entro 120 giorni dall'approvazione del programma operativo annuale di cui all'art. 14 della l.r. 15/2014 la direzione regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia di cultura una dettagliata relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati, nell'annualità precedente, ai sensi del presente regolamento.

Art. 20
(Aiuti di Stato)

1. I contributi che costituiscono Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione Europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in conformità al regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di Aiuti di Stato a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.
2. L'individuazione dell'eventuale regime di aiuti applicabile ai singoli interventi è disposta nei documenti di programmazione previsti agli articoli 13 e 14 della l.r. 15/2014.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e disciplina le domande di contributo relative alle annualità 2019 e seguenti.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 24 marzo 2016, n. 6 "Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15" e successive modifiche e integrazioni, il quale continua comunque ad applicarsi per la conclusione dei procedimenti inerenti le domande di contributo relative alle annualità fino al 2018.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, lì 2 Agosto 2018

Il Presidente
Nicola Zingaretti

INDICE

- **Art. 1 (Oggetto)**
- **Art. 2 (Definizioni)**
- **Art. 3 (Ambito di realizzazione delle iniziative e attività ammissibili)**
- **Art. 4 (Le Risorse)**
- **Art. 5 (Caratteristiche del contributo)**
- **Art. 6 (Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi)**
- **Art. 7 (Requisiti soggettivi generali)**
- **Art. 8 (Modalità di ammissione al contributo)**
- **Art. 9 (Presentazione della domanda)**
- **Art. 10 (Istruttoria di ammissibilità)**
- **Art. 11 (Valutazione della domanda e riparto delle risorse)**
- **Art. 12 (Modalità di valutazione della proposta progettuale)**
- **Art. 13 (Assegnazione dei contributi)**
- **Art. 14 (Comunicazione e formalizzazione)**
- **Art. 15 (Variazioni)**
- **Art. 16 (Erogazione del contributo)**
- **Art. 17 (Rendicontazione e condizioni di ammissibilità delle spese)**
- **Art. 18 (Obblighi dei soggetti beneficiari)**
- **Art. 19 (Controlli e decadenza)**
- **Art. 20 (Aiuti di Stato)**
- **Art. 21 (Entrata in vigore)**

ALLEGATO A

- **Paragrafo 1**
- **Produzione dello spettacolo dal vivo**

- **Paragrafo 2**
Centri di Produzione
 - A) **Centri di produzione teatrale**
 - B) **Centri di produzione di danza**

- **Paragrafo 3**
Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare

- **Paragrafo 4**
Festival circensi e degli artisti di strada

- **Paragrafo 5**
Circuiti regionali

- **Paragrafo 6**
Orchestre ed ensemble musicali

- **Paragrafo 7**
Progetti per favorire l'accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con le istituzioni scolastiche

- **Paragrafo 8**
Educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica

- **Paragrafo 9**
Teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all'infanzia

ALLEGATO A

DEFINIZIONI, REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA' E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

Paragrafo 1

PRODUZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

1.1 DEFINIZIONE

Per attività di produzione dello spettacolo dal vivo si intendono quelle di creazione artistica e di allestimento tecnico di un singolo spettacolo dal vivo di teatro, musica o danza, realizzate con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, da rappresentarsi in spazi attrezzati e destinate ad un pubblico.

1.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA'

La produzione proposta deve debuttare nel territorio regionale ed effettuare non meno di quattro repliche, di cui almeno due nel Lazio, per un numero minimo di cinque rappresentazioni complessive. Debutto e repliche devono essere documentate, oltre che dal materiale di promozione e comunicazione, da specifici borderò.

1.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>Massimo 55 punti</i>	qualità artistica del progetto comprensivo dell'allestimento, con particolare riguardo al ruolo autoriale e alle nuove produzioni	massimo 15
	utilizzo di nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico, di nuovi linguaggi artistici, della multidisciplinarietà e della contaminazione creativa tra le diverse culture	massimo 5

	curriculum del soggetto proponente con particolare riguardo alla capacità documentata di trovare spazio, con carattere di stabilità, nella programmazione e nella distribuzione regionale, nazionale o internazionale, nonché di svolgere altre attività culturali multidisciplinari	massimo 10
	qualità della direzione artistica	massimo 10
	qualità professionale del personale artistico e tecnico coinvolto nella produzione	massimo 10
	interventi di educazione e promozione presso il pubblico realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	massimo 3
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali	massimo 2
<i>QUALITA'INDICIZZATA</i> <i>max. 30 punti</i>	numero complessivo di rappresentazioni superiore al minimo richiesto: due punti per ogni ulteriore spettacolo	massimo 10
	presenza nel personale di giovanial di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino all'60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
	numero di giornate lavorative: due punti ogni 50 giornate lavorative	massimo 10

	riequilibrio dell'offerta territoriale sulla base del numero di Comuni del Lazio o delle aree urbane disagiate di Roma capitale coinvolti: un punto per ogni Comune o area urbana disagiata	massimo 5
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA max 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei	massimo 15

Paragrafo 2

CENTRI DI PRODUZIONE

2.1 DEFINIZIONE GENERALE

Per centri di produzione si intendono gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio nell'ambito del teatro e della danza. Detti centri possono prevedere anche attività di musica o multidisciplinari.

Ai fini del regolamento sono disciplinati:

- a) centri di produzione teatrale
- b) centri di produzione di danza

A. CENTRI DI PRODUZIONE TEATRALE

2.2 DEFINIZIONE

Sono centri di produzione teatrale quelli che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, per un totale di almeno 300 posti, ubicate nel territorio della Regione Lazio, gestite direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni.

2.3 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA'

- a) effettuazione nell'anno, nel territorio regionale, di un minimo di 2.200 giornate lavorative complessive. Per giornate lavorative si intende il totale delle giornate per le quali sono versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività;
- b) effettuazione nell'anno, nel territorio regionale, di un minimo di 100 giornate recitative di produzione e di un minimo di 80 giornate recitative di programmazione delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno 15 giornate recitative di programmazione. Le giornate recitative di programmazione devono essere riservate per almeno la metà a soggetti diversi dal richiedente il contributo;
- c) sostegno di altri enti pubblici o privati.

Per la concessione del contributo sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata, per un numero non superiore a 3. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, possono essere considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito.

2.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>max 55 punti</i>	qualità artistica del progetto;	massimo 12
	innovatività del progetto	massimo 5
	multidisciplinarietà del progetto	massimo 5
	apertura continuativa delle strutture gestite	massimo 5
	strategia e capacità di comunicazione e diffusione delle attività anche attraverso i media, risultante dal piano di comunicazione	massimo 3
	curriculum e continuità pluriennale del soggetto proponente, nonché capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari	massimo 7
	qualità della direzione artistica	massimo 5
	qualità professionale del personale artistico o degli artisti ospitati	massimo 5
	interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	massimo 3
	attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con traduzione in LIS, sottotitolazione, audiodescrizione ecc.)	massimo 3

	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali	massimo 2
<i>QUALITA' INDICIZZATA</i> <i>max. 30 punti</i>	numero delle giornate recitative di produzione superiore al minimo richiesto: un punto ogni dieci giornate recitative ulteriori;	massimo 10
	presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino all'60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
	numero di giornate lavorative superiore al minimo richiesto: un punto ogni 100 giornate lavorative ulteriori	massimo 10
	coproduzioni nazionali ed internazionali: un punto per ogni coproduzione	massimo 5
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA</i> <i>max 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.	massimo 15

B. CENTRI DI PRODUZIONE DI DANZA

2.5 DEFINIZIONE

Sono centri di produzione di danza quelli che svolgono attività di produzione e di esercizio presso almeno una sala di minimo 99 posti gestita direttamente in esclusiva, ubicata nel territorio della Regione Lazio con riferimento alle attività di danza e munita delle prescritte autorizzazioni.

2.6 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA'

- a) effettuazione nell'anno, nel territorio regionale, di un minimo di 650 giornate lavorative complessive. Per giornate lavorative si intende il totale delle giornate per le quali sono stati versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività;
- b) effettuazione nell'anno, nel territorio regionale, di un minimo di 30 rappresentazioni prodotte, per almeno cinque mesi anche non consecutivi, incluse le coproduzioni;
- c) ospitalità di un minimo di 25 rappresentazioni, prodotte da soggetti professionali diversi dal richiedente; almeno il cinquanta per cento delle stesse deve essere riservato ad organismi di produzione professionali della danza che non siano centri di produzione.

Per la concessione del contributo, sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata, per un numero non superiore a 3. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito.

2.7 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>max 55 punti</i>	qualità artistica del progetto	massimo 12
	innovatività del progetto	massimo 5
	multidisciplinarietà del progetto	massimo 5
	apertura continuativa delle strutture gestite	massimo 5
	strategia e capacità di comunicazione e diffusione delle attività anche attraverso i media, risultante dal piano di comunicazione	massimo 3
	curriculum e continuità pluriennale del soggetto proponente, nonché capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari	massimo 7
	qualità della direzione artistica	massimo 5
	qualità professionale del personale artistico o degli artisti ospitati;	massimo 5
	interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	massimo 3
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali	massimo 2

	attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con traduzione in LIS, sottotitolazione, audiodescrizione ecc.)	massimo 3
<i>QUALITA'INDICIZZATA</i> <i>max. 30 punti</i>	numero delle giornate recitative di produzione superiore al minimo richiesto: un punto ogni cinque giornate recitative ulteriori	massimo 10
	presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino all'60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
	numero delle giornate lavorative superiore al minimo richiesto: un punto ogni 10 giornate lavorative ulteriori	massimo 10
	coproduzioni nazionali ed internazionali: un punto per ogni coproduzione:	massimo 5
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA</i> <i>max 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei	massimo 15

Paragrafo 3

FESTIVAL E RASSEGNE DI TEATRO, MUSICA, DANZA E A CARATTERE MULTIDISCIPLINARE

3.1 DEFINIZIONE

festival e rassegne di spettacolo dal vivo per iniziative di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare, con particolare riguardo ai progetti che promuovono anche la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

3.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA'

L'attività dei festival e delle rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare deve essere articolata in almeno dieci spettacoli, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche diversi per tipologia, programmata nell'ambito di un coerente progetto culturale che si svolge in un arco di tempo limitato non superiore a tre mesi per i festival e a sei mesi per le rassegne.

3.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>max 55 punti</i>	qualità artistica del progetto	massimo 12
	valorizzazione della creatività emergente e dei linguaggi contemporanei	massimo 5
	valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei comuni del Lazio	massimo 3
	svolgimento in aree degradate, formalmente riconosciute mediante atti amministrativi, dei comuni del Lazio o di Roma Capitale	massimo 2
	curriculum, continuità pluriennale dell'organismo proponente ed esperienza maturata nella capacità di attrarre specifici target di pubblico	massimo 5
	capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari	massimo 3
	qualità della direzione artistica	massimo 5

	qualità professionale, anche di rilievo internazionale, del personale artistico o degli artisti ospitati	massimo 5
	innovatività dei progetti	massimo 5
	interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	massimo 3
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali	massimo 2
	attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con traduzione in LIS, sottotitolazione, audiodescrizione ecc.)	massimo 3
	strategia e capacità di comunicazione e diffusione del festival/rassegna, anche attraverso i media, risultante dal piano di comunicazione	massimo 2
<i>QUALITA'INDICIZZATA</i>	numero degli spettacoli superiore al minimo richiesto: un punto per ogni spettacolo ulteriore	massimo 15
<i>max. 30 punti</i>	presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino all'60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
	radicamento sul territorio dell'iniziativa: un punto per ogni tre anni di svolgimento dell'iniziativa	massimo 5
	percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata al pubblico con età inferiore ai 26 o superiore ai 65 anni: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino all'80, per cento quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA</i>	affidabilità del bilancio preventivo, la congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.	massimo 15
<i>max 15 punti</i>		

Paragrafo 4

FESTIVAL CIRCENSI E DEGLI ARTISTI DI STRADA

4.1 DEFINIZIONI

1. festival circensi e degli artisti di strada: festival che prevedano attività circense o di artisti di strada sia a carattere competitivo (con selezioni, serata finale e consegna di premi), che non competitivo;
2. attività circense: quella svolta sotto un tendone dotato di una o più piste in cui si esibiscono clown, acrobati, giocolieri e destinata ad un pubblico;
3. artista di strada: soggetto che svolga in luoghi pubblici, quali piazze, zone pedonali, strade, uno dei seguenti ruoli: trampoliere, mangiatore di fuoco, acrobata, clown, cantante, cantastorie, antipodista, contorsionista, illusionista, giocoliere, saltimbanco, mimo, suonatore, attore, burattinaio, trovatore, fachiro, ballerino, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia.

4.2 REQUISITI SPECIALI DI AMMISSIBILITA'

Per i festival a carattere competitivo:

- a) partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;
- b) svolgimento del festival nel medesimo luogo, e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni.

Per i festival a carattere non competitivo: a) numero di rappresentazioni non inferiore a dodici e partecipazione di un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti; b) svolgimento del festival nel medesimo luogo e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.;

Per la concessione del contributo relativo a festival circensi possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) esperienza nell'attività in maniera continuativa per un periodo di almeno 2 anni;
- b) possesso della licenza di cui all'articolo n. 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- c) possesso di una struttura o tendone con una o più piste;
- d) 400 giornate lavorative l'anno;
- e) 50 rappresentazioni l'anno di cui almeno il 30 per cento sul territorio regionale.

La denominazione dell'impresa circense che richiede il contributo deve essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato almeno per un anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso deve essere allegata alla domanda copia autenticata del contratto di scritturazione.

Relativamente ai festival di artisti di strada possono presentare domanda gli enti locali organizzatori, in forma singola o associata.

4.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>max 55 punti</i>	qualità artistica del progetto	massimo 12
	produzione e valorizzazione del circo contemporaneo per i Festival circensi o, per i Festival degli artisti di strada, per la valorizzazione della creatività emergente e dei linguaggi contemporanei	massimo 5
	curriculum, continuità pluriennale ed esperienza maturata nella capacità di attrarre specifici target di pubblico	massimo 5
	qualità della direzione artistica	massimo 8
	qualità professionale del personale artistico o degli artisti ospitati	massimo 10
	spettacoli che non ricorrono all'uso di animali da esibizione per i Festival circensi o, per i Festival degli artisti di strada per le iniziative di partecipazione attiva del pubblico	massimo 5
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali	massimo 5
	interventi di educazione del pubblico ed avvicinamento dei giovani allo spettacolo dal vivo	massimo 5

<i>QUALITA' INDICIZZATA</i> <i>max 30 punti</i>	presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino all'60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
	radicamento sul territorio dell'iniziativa: un punto per ogni cinque anni di svolgimento dell'iniziativa	massimo 5
	percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata al pubblico con età inferiore ai 26 o superiore ai 65 anni: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
	numero di compagnie o gruppi o artisti ospitati: un punto per ogni compagnia o gruppo o artista ospitato;	massimo 5
	riequilibrio dell'offerta territoriale sulla base del numero dei Comuni del Lazio e delle aree urbane disagiate di Roma Capitale coinvolti: due punti per ogni Comune o area urbana disagiata	massimo 10
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA</i> <i>max 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei	massimo 15

Paragrafo 5

CIRCUITI REGIONALI

5.1 DEFINIZIONE

Per circuito regionale s'intende quello composto da almeno dodici enti locali organizzati in forma associata e di cui almeno nove dotati di teatri muniti di idonee autorizzazioni non gestiti dai soggetti di cui all'articolo 7 della l.r. n. 15/2014. Ai fini del raggiungimento del numero minimo indicato sono presi in considerazione anche i Municipi di Roma Capitale, entro il limite di 4 unità. La gestione del circuito può essere affidata, tramite procedure di evidenza pubblica, ad un soggetto privato, con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 7 della l.r. n. 15/2014, che non produca, coproduca o allestisca spettacoli, direttamente o indirettamente.

5.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA'

- a) programmazione nell'anno di un minimo di 160 giornate di programmazione effettuate da organismi, di riconosciuta professionalità e qualità artistica, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, articolate in modo da garantire un'equa distribuzione sul territorio regionale, ed effettuate in almeno nove idonee sale teatrali ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
- b) stabile struttura organizzativa.

5.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
QUALITA' ARTISTICA <i>massimo 55 punti</i>	qualità artistica del progetto	massimo 12
	carattere multidisciplinare del circuito	massimo 7
	valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	massimo 8
	interventi di educazione del pubblico e avvicinamento dei giovani allo spettacolo dal vivo, realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	massimo 8
	qualità della direzione artistica	massimo 7
	qualità professionale degli artisti ospitati	massimo 8
	innovatività dei progetti	massimo 3

	partenariati e convenzioni con enti territoriali e locali	massimo 2
<i>QUALITA' INDICIZZATA</i> <i>massimo 30 punti</i>	numero di giornate di programmazione superiori al minimo richiesto: un punto ogni cinque giornate	massimo 10
	presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino all'60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
	numero di piazze superiori al minimo richiesto: un punto per ogni piazza	massimo 5
	svolgimento della programmazione in Comuni con meno di 10.000 abitanti: fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, quattro punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento, sei punti; oltre l'80 per cento e fino al 99 per cento, otto punti; 100 per cento, dieci punti	massimo 10
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA DEL PROGETTO</i> <i>Massimo 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, e la congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei	massimo 15

Paragrafo 6

ORCHESTRE ED ENSEMBLE MUSICALI

6.1 DEFINIZIONE E REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA':

Sono definiti ensemble musicali gruppi formati da almeno dieci elementi oltre il direttore e le orchestre, entrambi costituiti in qualsiasi forma giuridica, che nell'anno, effettuino almeno 400 giornate lavorative e svolgano almeno sedici concerti con proprio organico.

2. Possono altresì presentare domanda orchestre ed ensemble musicali che effettuino almeno 200 giornate lavorative e otto concerti in presenza di almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) costituzione in forma di società cooperativa i cui titolari siano in maggioranza persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;
- b) organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;
- c) nucleo artistico e tecnico del complesso composto, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni.

Fermo restando il numero minimo di componenti previsto al comma 1, possono altresì presentare domanda orchestre ed ensemble musicali che effettuino almeno 200 giornate lavorative e otto concerti in presenza dei seguenti presupposti:

1. organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente composti almeno per un terzo, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;
2. nucleo artistico e tecnico del complesso composto, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni.

6.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA':

CRITERI		PUNTEGGI
	qualità artistica del progetto, con particolare riguardo al ruolo autoriale, alla valorizzazione di compositori moderni e contemporanei	massimo 10
	realizzazione di progetti monografici su autori poco noti del panorama musicale	massimo 5

<i>QUALITA' ARTISTICA</i> massimo 55 punti	utilizzo di nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico, alla contaminazione creativa tra le diverse culture e alla promozione dell'eccellenza musicale nel territorio regionale	massimo 5
	partecipazione a festival di rilevanza regionale o nazionale	massimo 7
	curriculum, continuità pluriennale del soggetto proponente ed esperienza maturata nella capacità di attrarre specifici target di pubblico ed esperienza maturate nella capacità di attrarre specifici target di pubblico	massimo 6
	qualità della direzione artistica	massimo 6
	qualità professionale del personale artistico	massimo 6
	interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	massimo 8
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali	massimo 2
<i>QUALITA' INDICIZZATA</i> massimo 30 punti	numero complessivo di concerti superiore al minimo richiesto: un punto per ogni concerto in più	massimo 10
	percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata per le persone con meno di 26 o più di 65 anni: fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, quattro punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, sei punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento, otto punti; oltre l'80 per cento, dieci punti	massimo 10
	Riequilibrio dell'offerta territoriale sulla base del numero di Comuni del Lazio o delle aree urbane disagiate di Roma Capitale coinvolti: un punto per ogni Comune o area urbana disagiata	massimo 10
<i>SOSTENIBILITA ECONOMICA DEL PROGETTO</i> massimo 15 punti	affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche e private, inclusi i finanziamenti europei	massimo 15

Paragrafo 7

**PROGETTI PER FAVORIRE L'ACCESSO DEI GIOVANI ALLO SPETTACOLO DAL VIVO IN
COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

7.1 DEFINIZIONE

Sono i progetti presentati da istituzioni scolastiche, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e da enti e associazioni, purché anch'essi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini del rilascio dei titoli di alta formazione musicale o coreutica.

7.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA'

I progetti di cui al punto 7.1 devono svolgersi durante l'anno scolastico o accademico ed avere i seguenti obiettivi:

- a. avvicinare gli studenti alla conoscenza e alla pratica dei linguaggi artistici con particolare riferimento a quelli contemporanei; realizzare laboratori nei quali fare esperienza di attività di spettacolo dal vivo;
- b. offrire l'opportunità di incontro, di conoscenza ed esperienza da parte dei giovani dei linguaggi del teatro, della musica, della danza, anche favorendo incontri con esperti, autori, figure professionali.

7.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>max 55 punti</i>	capacità di avvicinare gli studenti alla conoscenza ed alla pratica dei linguaggi artistici con particolare riferimento a quelli contemporanei	massimo 12
	coinvolgimento di studenti con disabilità o in situazioni di disagio, anche mediante utilizzo di servizi, ausili e tecnologia assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con traduzione in LIS, sottotitolazione, audiodescrizione ecc.)	massimo 12
	incontri con esperti, autori e figure professionali	massimo 12

	qualità professionale del personale artistico e tecnico coinvolto	massimo 10
	innovatività del progetto	massimo 5
	integrazione con altre strutture del sistema culturale	massimo 4
<i>QUALITA' INDICIZZATA</i> <i>massimo 30 punti</i>	numero di ore dedicato ai laboratori: un punto ogni dieci ore di laboratorio	massimo 10
	numero degli studenti coinvolti: un punto ogni 50 studenti coinvolti	massimo 10
	coinvolgimento sedi scolastiche: un punto per ogni sede scolastica; due punti per ogni sede scolastica ubicata nei comuni del Lazio o nelle aree urbane disagiate di Roma Capitale	massimo 10
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA</i> <i>massimo 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.	massimo 15

Paragrafo 8

EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE, TEATRALE E COREUTICA

8.1 DEFINIZIONE

1. I progetti di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica, possono essere presentati da imprese culturali e creative, associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi ed altri enti che svolgano attività nel settore.

8.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA'

- a. le attività di formazione ed educazione musicale, teatrale e coreutica basate su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento e un'ampia diffusione, destinate ai bambini e ai giovani fino ai diciotto anni e agli insegnanti di discipline musicali e coreutiche di istituti di ogni ordine e grado, nonché ai componenti delle associazioni operanti nel territorio;
- b. la produzione di esibizioni musicali, teatrali e coreutiche che coinvolgono allievi ed insegnanti;
- c. le attività di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione;
- d. le iniziative delle scuole civiche e popolari delle arti performative, quali la musica, la danza e il teatro, per la loro valenza sociale ed educativa soprattutto in rapporto con le altre istituzioni preposte.

8.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>massimo 55 punti</i>	strutturazione del corso relativamente alla durata, alla periodicità ed all'articolazione del programma	massimo 12
	tipologia e qualificazione degli spazi utilizzati	massimo 10
	qualità artistica e professionale della direzione del progetto	massimo 10

	numero e la diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi	massimo 5
	qualificazione del nucleo artistico docente	massimo 10
	interventi realizzati attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	massimo 3
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali	massimo 2
	attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con traduzione in LIS, sottotitolazione, audiodescrizione ecc.)	massimo 3
<i>QUALITA'INDICIZZATA</i> <i>massimo 30 punti</i>	numero di ore dedicate ai laboratori: un punto ogni dieci ore di laboratorio	massimo 15
	numero degli studenti coinvolti: un punto ogni 50 studenti coinvolti	massimo 8
	coinvolgimento sedi scolastiche: un punto per ogni sede scolastica; due punti per ogni sede scolastica ubicata nei comuni del Lazio o nelle aree urbane disagiate di Roma Capitale	massimo 7
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA</i> <i>massimo 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, la congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei	massimo 15

Paragrafo 9

**TEATRO DI FIGURA E INIZIATIVE DI SPETTACOLO DAL VIVO DESTINATE AI BAMBINI E
ALL'INFANZIA**

9.1 DEFINIZIONE

Per gli interventi di cui al paragrafo 9, è concesso un contributo a progetti che prevedano la realizzazione di almeno cinquanta spettacoli e venti laboratori.

9.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA'

Sono sostenute le attività svolte in collaborazione con le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

9.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>massimo 55 punti</i>	qualità artistica del progetto con particolare riguardo alla capacità di avvicinare alla conoscenza ed alla pratica dei linguaggi	massimo 12
	multidisciplinarietà	massimo 6
	curriculum, continuità pluriennale del soggetto proponente ed esperienza maturata nella capacità di attrarre specifici target di pubblico	massimo 10
	qualità della direzione artistica	massimo 8
	qualità professionale del personale artistico coinvolto	massimo 7
	attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con traduzione in LIS, sottotitolazione, audiodescrizione ecc.)	massimo 3

	interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	massimo 3
	innovatività del progetto	massimo 6
<i>QUALITA' INDICIZZATA</i> <i>massimo 30 punti</i>	numero di ore dedicato ai laboratori: un punto ogni dieci ore di laboratorio	massimo 15
	presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino all'60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
	coinvolgimento sedi scolastiche: un punto per ogni sede scolastica; due punti per ogni sede scolastica ubicata nei comuni del Lazio o nelle aree urbane disagiate di Roma Capitale	massimo 10
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA</i> <i>massimo 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.	massimo 15